

INTERPRETAZIONI ERRATE E PRESSIONI FALSANTI SULLA LEGGE 40

Sull'eterologa la Corte ha parlato chiaro, eccome

GIUSEPPE ANZANI



La Corte costituzionale lo scorso martedì 22 maggio in realtà non avrebbe deciso niente sulla fecondazione eterologa. Questo ha

scritto sulla *Stampa* di lunedì scorso Vladimiro Zagrebelski. E ha sostenuto che è vano leggerne la decisione in senso pro o contro la legge 40 portata al suo esame. Tutto resterebbe in sospeso, ma dentro la tabula rasa il suo auspicio è chiaro: l'abrogazione. Tanto che il giurista s'ingegna di prenotare quel che dovrà dire la Corte, quando – e se – arriverà il momento di decidere "davvero".

Davvero? Niente affatto, come abbiamo già scritto il 24 maggio. Intanto c'è un implicito già deciso, ed è strano che Zagrebelski non se ne accorga, o volutamente lo ignori: è il fatto che l'articolo 4 della legge 40 (quello che vieta la fecondazione eterologa) ha necessariamente passato indenne il vaglio di tutte le altre norme costituzionali invocate per fulminarlo. Resta aperto il conto con la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, perché l'impianto della questione sollevata sul punto dai giudici (l'interpretazione che ha portato alla condanna dell'Austria, nell'aprile 2010, per la sua legge sull'eterologa) non funziona più. Quella sentenza è stata rimossa, la Grande Chambre della Corte di Strasburgo nel novembre 2011 ha detto il contrario: e cioè che i singoli Paesi membri possono vietare la fecondazione eterologa, e che questo non viola la Convenzione. Il galateo costituzionale ha imposto alla nostra Consulta la restituzione degli atti ai giudici perché il "fatto nuovo" cambia la prospettiva, e i tribunali che hanno sollevato il dubbio devono riflettere se quel dubbio stia ancora in piedi. Ma non è certo un balletto in cerca di nuovi passi, non è assiomatico che il dubbio cerchi un'altra veste e rinasca: può darsi che il giudice periferico legga la Grande Chambre e si

convinca – o almeno accetti – che nel sistema la decisione della Grande Chambre vale più di quella vecchia della sezione semplice, su cui si appoggiavano i ricorsi. Invece Zagrebelski sembra dare per scontato che «le eccezioni di costituzionalità della legge 40 del 2004 verranno riproposte». E perché mai? Certo, le questioni di costituzionalità non sono mai finite, per loro natura si possono sempre riaprire, persino dopo sentenze di infondatezza e ordinanze di manifesta infondatezza. Ma nell'assistere a tutti questi tentativi di cercare "spiragli" giuridici futuri per far cadere l'articolo 4 ci sembra a volte che la sottigliezza giuridica si metta a servizio di un disegno bell'e preso. Che cosa significa la critica circa quei «margini di discrezionalità» che spettano, secondo la Corte di Strasburgo, ai singoli Stati, se non un vano auspicio che la Corte costituzionale riduca la libertà del legislatore italiano di dettare le norme acconce alla nostra civiltà, tradizione, costume? La Grande Chambre di Strasburgo ha chiarito benissimo che il margine di apprezzamento è più largo quando non c'è consenso sull'importanza dell'interesse in gioco o sui mezzi migliori per proteggerlo, in particolare quando l'affare solleva «questioni morali o etiche delicate», come qui accade.

Il confronto con le norme e le prassi di altri Stati (peraltro eterogenee: la Corte elenca otto Paesi che vietano la donazione di ovuli) non è dunque affatto il criterio mescolatore. È singolare che la vicenda all'origine del caso sia l'istanza di una coppia che, dopo aver tentato per tre anni senza successo la fecondazione eterologa all'estero, chiede di farla in Italia, quasi l'insuccesso all'estero avesse rapporto col divieto italiano. È evidente che il bersaglio è solo il divieto, anche senza figlio. Per noi invece il perno è il diritto del figlio – protetto da quel divieto – di avere per padre e madre suo padre e sua madre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

